



Allegato "B" al n. 8.581 di fascicolo

**CONSORZIO ECOGAS - Consorzio Gas ecologici per l'autotrazione
STATUTO**

PREMESSA

Nell'ambito del presente statuto e degli annessi regolamenti valgono le seguenti convenzioni terminologiche:

A) Con la notazione "Consorzio" si intende il "CONSORZIO GAS ECOLOGICI PER AUTOTRAZIONE" detto "CONSORZIO ECO-GAS" con la notazione "consorziato" si intende l'azienda, ente, associazione, consorzio che aderisce al Consorzio; - con la notazione "socio" si intende la persona fisica (o, se del caso, le persone fisiche) che rappresentano i consorziati nell'ambito del Consorzio, oppure la persona (fisica) cooptata dal Consiglio Direttivo del Consorzio stesso come socio onorario.

B) Con la notazione "quota consortile" si intende la parte unitaria di Consorzio (azione) di proprietà del consorziato e gestito dal socio: ad ogni singolo consorziato (e per lui ad ogni singolo socio) possono spettare più quote consortili; - con la notazione "quota di adesione" si intende l'importo di acquisto di ogni quota consortile (costo dell'azione), ossia il valore monetario nominale unitario di suddivisione del Fondo consortile; - con la notazione "quota contributiva" o "quota di contribuzione" si intende l'importo richiesto annualmente a ciascun consorziato (e per esso a ciascun socio) allo scopo di finanziare le attività operative del Consorzio; - con la notazione "quote partecipative" si intendono sia la quota di adesione che la quota contributiva, così come sopra definite.

C) Con la notazione "assemblea di previsione" si intende quella seduta dell'assemblea ordinaria, prevista entro il 30 novembre di ogni anno, nella quale si delibera sulle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo del Consorzio per il futuro esercizio sociale, sul relativo budget, sulle quote contributive relative al futuro esercizio sociale (e su quant'altro sia all'ordine del giorno) ed in base alle deliberazioni della quale è prevista la facoltà di recesso dei consorziati;

- con la notazione "assemblea di bilancio" si intende quella seduta dell'assemblea ordinaria, prevista entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si delibera sui consuntivi e sul bilancio dell'esercizio precedente, sull'andamento dell'esercizio corrente (e su quant'altro all'ordine del giorno).

D) Con la notazione "organi sociali" si intendono le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, dei soci del Consorzio;

- con la notazione "organi amministrativi" si intendono il Consiglio Direttivo del Consorzio e, nel suo ambito, il Presidente ed i due Vicepresidenti; - con la notazione "organi di controllo e di garanzia" si intendono il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri ed il Giurì del Marchio;

- con la notazione "organi operativi" si intende il Direttore Generale del Consorzio, se nominato, ed eventuali altri operatori, anche a livello dirigenziale;

- con la notazione "cariche sociali" si intendono tutti i ruoli ricoperti nell'ambito degli organi amministrativi, degli organi di controllo e di garanzia e degli organi operativi.

E) Con la notazione "strumenti sociali" si intendono l'Atto Costitutivo del Consorzio, il presente Statuto ed il Regolamento tecnico - amministrativo del

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



Consorzio.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

E' costituito un consorzio denominato "CONSORZIO GAS ECOLOGICI PER AUTOTRAZIONE, DETTO CONSORZIO ECO-GAS".

La sede del Consorzio è stabilita in Roma. In caso di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione nel Registro delle Imprese competente nel rispetto delle formalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 2

Il Consorzio avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci), durata che potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. Sempre per deliberazione dell'assemblea straordinaria potrà avvenire un anticipato scioglimento del Consorzio stesso.

ARTICOLO 3

Il Consorzio non ha finalità di lucro ed è apartitico. Esso si propone di tutelare i legittimi interessi del settore dei gas (G.P.L e metano) per autotrazione, di ampliare la quota di utilizzo dei gas per autotrazione e dilatare i consumi, sia primari che indotti, inerenti il settore, svolgendo azioni di comunicazione, promozione, pubblicità, relazioni pubbliche, valorizzazione d'immagine e qualificazione a complessivo vantaggio del settore dei gas per autotrazione.

Il Consorzio può, con indirizzo mutualistico: svolgere qualunque altra attività finalizzata agli scopi sopra elencati; compiere tutto quanto abbia attinenza con gli scopi consortili effettuando di conseguenza anche tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie ed assumere prestiti dai consorziati per finanziare l'attività sociale.

EsPLICITAMENTE ESCLUSI DALLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO SONO:

ogni intervento nei rapporti concorrenziali tra i consorziati ed ogni operazione che, in qualunque modo, possa favorire alcuni dei consorziati rispetto ad altri;

I) ogni operazione di coordinamento delle politiche di vendita dei consorziati;

II) ogni azione che intervenga sulle problematiche inerenti le quote interne di mercato, che dovranno, a tutti gli effetti, essere regolate dalla libera competizione dei consorziati sul mercato.

Il Consorzio, quando opportuno, potrà aderire o partecipare sotto qualsiasi forma ad enti, associazioni, consorzi e società anche temporanei ed in qualunque forma costituiti.

ARTICOLO 4

Il Consorzio al fine di assolvere alla funzione consortile propria, con deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà estendere le proprie attività ed i propri servizi anche nei confronti dei non consorziati.

Il Consorzio riserva e garantisce il segreto d'ufficio per tutti i dati aziendali forniti dai consorziati, o comunque, in possesso dello stesso.

TITOLO II

CONSORZIATI - SOCI

ARTICOLO 5

Possono aderire al Consorzio in qualità di consorziati le aziende operanti nel settore dei gas per autotrazione nonché le associazioni od i consorzi, in qualunque



CONSORZIO ECOGAS

forma costituiti, composti da aziende comprese nel punto precedente o partecipati da aziende comprese nel punto precedente.

ARTICOLO 6

Sono associati come:

- a) soci fondatori: tutti coloro che, titolari o rappresentanti di aziende o di attività rispondenti alle condizioni di associabilità, di cui al precedente articolo 5, abbiano partecipato all'atto costitutivo, ovvero che risultino iscritti al libro dei soci in data anteriore alla prima assemblea ordinaria dei soci;
- b) soci ordinari: tutti coloro che, titolari o rappresentanti di aziende o di attività rispondenti alle condizioni di associabilità, di cui al precedente articolo 5, verranno iscritti al libro dei soci, dopo la prima assemblea ordinaria dei soci;
- c) soci onorari: tutti coloro che, persone fisiche, per riconosciuti contributi in qualunque campo prestati, siano nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari e fondatori dovranno essere di buona condotta morale e civile e di comprovata capacità professionale, organizzativa ed associativa.

Ad ogni quota consortile di pertinenza di un consorziato corrisponderà un voto in assemblea.

I soci onorari disporranno di una singola quota consortile cui corrisponderà un solo voto in assemblea.

I soci onorari possono essere portatori di delega al voto anche per conto di soci ordinari o fondatori.

Nessun consorziato potrà, in ogni caso, disporre di quote consortili per un ammontare superiore al 20% (venti per cento) del fondo consortile.

ARTICOLO 7

Le modalità per consorziarsi sono le seguenti:

- 1) i titolari o rappresentanti di aziende o di attività rispondenti alle condizioni di associabilità, di cui all'articolo 5, dovranno presentare domanda di adesione al Consiglio di Presidenza del Consorzio debitamente sottoscritta e controfirmata da due soci, in qualità di presentatori; nella domanda dovranno esplicitamente indicare di essere a conoscenza e di approvare incondizionatamente il presente Statuto ed i Regolamenti ad esso indispensabili ed annessi;
- 2) il Consiglio di Presidenza del Consorzio accerta l'esistenza dei requisiti, la insussistenza di cause di incompatibilità e, a suo insindacabile giudizio, delibera sulla domanda di adesione a maggioranza; è data facoltà al Consiglio di Presidenza di delegare la delibera sulle domande di adesione al Direttore Generale, se nominato;
- 3) la domanda di ammissione diverrà operativa e saranno effettuate le relative annotazioni sul libro soci dopo che da parte del nuovo consorziato siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo articolo 8;
- 4) trascorso un mese dalla data di comunicazione della ammissione senza che i detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diverrà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata accompagnata dal contemporaneo versamento dell'importo della quota di adesione e contributiva spettante. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione sul libro soci.

Quando il Consiglio di Presidenza del Consorzio abbia deliberato l'adesione di una azienda e valutato, secondo quanto previsto dal Regolamento, il numero di quote

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407
Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849
Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

consortili ad essa spettanti ed abbia l'azienda stessa adempiuto agli obblighi statutari, il nuovo consorziato comunicherà il nome od i nomi delle persone cui intende delegare la propria rappresentanza nel Consorzio definendone, se del caso, il rispettivo potere di voto. Il nominativo od i nominativi dei nuovi soci, rappresentanti del nuovo consorziato, verranno iscritti nel libro soci del Consorzio. Il numero di rappresentanti di cui ciascuna azienda od ente consorziato potrà disporre, non potrà superare quello delle quote consortili di spettanza del consorziato stesso ed in nessun caso potrà essere superiore a tre.

La sostituzione di uno o più rappresentanti di una azienda consorziata deve avvenire mediante lettera raccomandata diretta al Presidente del Consorzio.

ARTICOLO 8

I consorziati, e non i soci onorari, sono obbligati:

- a) al versamento della quota di adesione nella misura proposta dal Consiglio Direttivo del Consorzio e ratificata dall'assemblea ordinaria;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) al versamento, differenziato a seconda di quanto stabilito nel Regolamento del Consorzio, della quota contributiva annua.

ARTICOLO 9

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli consorziati può verificarsi per decadenza, esclusione o recesso.

Il provvedimento che delibera lo scioglimento del rapporto sociale deve essere portato a conoscenza del consorziato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 10

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Presidenza del Consorzio nei confronti del consorziato che venga a trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Contro la decisione del Consiglio di Presidenza del Consorzio è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, a tutti gli effetti dell'articolo 808 del Codice di Procedura Civile entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta conoscenza del provvedimento, o, in difetto di nomina del Collegio dei Probiviri al Presidente della prima assemblea successiva alla comunicazione di decadenza, affinché l'assemblea stessa deliberi in merito.

ARTICOLO 11

I consorziati potranno, come previsto e regolato dal Regolamento tecnico - amministrativo, procedere al recesso dal Consorzio.

ARTICOLO 12

In parziale deroga a quanto previsto nell'articolo 11, agli effetti del diritto di rimborso della quota di adesione, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza o recesso, limitatamente al consorziato, diventa operativa con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato o comunicato entro la data dell'Assemblea di previsione relativa all'esercizio successivo o, se deliberato o comunicato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.



CONSORZIO ECOGAS

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Presidenza del Consorzio nei confronti del consorziato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche, pur dopo formale sollecitazione e diffida, si renda moroso nel versamento delle quote contributive o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo oppure quando svolga attività contraria agli interessi sociali e che in qualunque modo arrechi danno morale o materiale al Consorzio.

Contro la decisione del Consiglio di Presidenza del Consorzio che pronuncia l'esclusione è ammesso ricorso nei modi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 10.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO CONSORTILE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 13

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo consortile che è variabile ed è formato dall'ammontare complessivo delle quote di adesione sottoscritte e versate;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da contributi concessi da Enti pubblici o privati;
- d) dai beni mobili ed immobili ed i valori che, per acquisti, conferimenti, lasciti, donazioni, ecc., vengano in proprietà del Consorzio;
- e) da qualsiasi liberalità, costituita da beni mobili, da beni immobili o da valori, che pervenga al Consorzio al fine di essere impiegata per gli scopi di esso.

ARTICOLO 14

La responsabilità di ciascun consorziato è limitata alla quota di adesione versata, salvo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Tecnico Amministrativo.

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 16

Il bilancio, corredato dalla relazione del Direttore Generale del Consorzio se nominato, o del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, se nominato, deve essere spedito ai soci ed ai consorziati insieme con la lettera di convocazione all'assemblea di bilancio.

ARTICOLO 17

E' vietata la distribuzione di dividendi fra i consorziati.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i consorziati.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI - ORGANI AMMINISTRATIVI - ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA - ORGANI OPERATIVI

ARTICOLO 18

Sono organi necessari del Consorzio: l'assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo (e, nel suo ambito, il Presidente e i due Vicepresidenti); il Consiglio di Presidenza (formato dal Presidente e dai due Vice Presidenti).

Sono organi eventuali del Consorzio:

- a. il Direttore Generale;

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



- b. il Collegio Sindacale;
- c. il Collegio dei Proviviri;
- d. il Giurì del Marchio.

Gli organi amministrativi ad eccezione del Direttore Generale durano in carica per due anni ed i loro membri sono illimitatamente rieleggibili.

Gli organi di controllo e di garanzia durano in carica per un periodo di due anni ed i loro membri sono illimitatamente rieleggibili.

Con l'esclusione del Direttore Generale, tutte le cariche, da chiunque assunte all'interno del Consorzio, si intendono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio; l'assemblea potrà comunque stabilire la corresponsione di un compenso annuo per i singoli membri degli organi amministrativi o degli organi di controllo e di garanzia, o per un collegio nel suo insieme, che lo dividerà tra i suoi membri nel modo che riterrà più opportuno.

ARTICOLO 19

L'assemblea è costituita da tutti i soci rappresentanti dei consorziati e da tutti i soci onorari, mentre il diritto di voto spetta ai soli soci ordinari e fondatori che siano in regola con il pagamento delle quote partecipative in funzione delle quote consortili loro spettanti, nonché ai soci onorari.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci, a qualunque categoria appartengano, che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno quindici giorni naturali.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta; nessun socio può essere portatore di più di venticinque deleghe personali o di più del 30% dei voti validamente esprimibili.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ed, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti od in subordine da un Consigliere partecipante, designato dall'assemblea stessa; a chi presiede spetta constatare la validità delle deleghe, delle schede da utilizzare per le votazioni a scrutinio segreto ed, in generale, il diritto a partecipare ed esprimere il voto.

L'assemblea determina l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio, elegge i componenti il Consiglio Direttivo, eventualmente elegge il collegio dei Proviviri ed il Collegio Sindacale, delibera sulle eventuali modifiche allo Statuto ed ai regolamenti ad esso annessi e su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo del Consorzio stesso.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le loro convocazioni devono effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi ai consorziati almeno otto giorni prima dell'adunanza tramite lettera raccomandata, o a mezzo telefax o altro sistema quale la posta elettronica che consenta comunque la conferma della ricezione, all'indirizzo comunicato alla Società ed annotato nel libro Soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati soci aventi diritto alla totalità dei voti, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione, ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel settimo capoverso, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a diffondere fra i suoi consorziati l'avviso di convocazione delle assemblee.



CONSORZIO ECOGAS

Le assemblee potranno essere convocate in ogni luogo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, purché detto luogo insista sul territorio nazionale di uno qualunque dei Paesi membri della Unione Europea. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti (in persona o per delega) soci aventi diritto ad almeno la metà più uno dei voti, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti..

L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno.

L'assemblea di bilancio è convocata entro il trenta giugno di ogni anno, delibera a maggioranza semplice:

- a) sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sul programma in atto nell'esercizio in corso;
- b) sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) sulla nomina alle cariche sociali di sua competenza;
- d) sull'aggiornamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- e) sull'ammontare degli eventuali compensi dei membri del Consiglio Direttivo;
- f) sull'ammontare degli eventuali compensi ai componenti dell'eventuale Collegio Sindacale e degli altri organi di controllo e di garanzia, qualora nominati;
- g) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) su ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno, di legale pertinenza dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea di previsione è convocata entro il trenta novembre di ogni anno, delibera a maggioranza semplice:

- i) sulle proposte di attività da svolgere nell'esercizio futuro formulate dal Consiglio Direttivo;
- l) sull'ammontare delle quote di contribuzione da applicare nell'esercizio futuro proposte dal Consiglio Direttivo;
- m) su ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno, di legale pertinenza dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407
Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849
Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

trattare dal Collegio Sindacale o da soci portatori di almeno un terzo dei voti validamente esprimibili.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto nonché sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori o su quant'altro di esclusiva pertinenza di una assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento quando il Consiglio Direttivo, o il suo Presidente, o un Vice Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da soci portatori di almeno un terzo dei voti validamente esprimibili, oppure su richiesta dell'eventuale Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea straordinaria si considera validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti (in persona o per delega) soci aventi diritto ad almeno la metà più uno dei voti validamente esprimibili, in seconda convocazione è valida con la presenza (in persona o per delega) di soci aventi diritto ad almeno un terzo più uno dei voti validamente esprimibili.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti portati da soci presenti (in persona o per delega) aventi diritto al voto:

- n) sulle modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da soci portatori di almeno un terzo dei voti validamente esprimibili;
- o) sull'approvazione e la modifica dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- p) sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato del Consorzio ed, in questo secondo caso, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- q) su ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno, di legale pertinenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea nomina un segretario e, se occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque e non più di ventuno membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea che procede alla nomina, scelti tra tutti i soci ed eventualmente tra estranei, in nessun caso questi ultimi possono costituire più di un terzo del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni due anni dall'assemblea che procede alla nomina, ed i suoi componenti sono illimitatamente rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed i due Vicepresidenti.

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina per cooptazione di nuovi Consiglieri, nei limiti previsti dalla legge, in sostituzione di quelli deceduti, rinunziatari, impossibilitati o dimissionari, così come previsto dall'articolo 2386 del Codice Civile.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo è incompatibile con l'appartenenza al Collegio dei Probiviri od al Collegio Sindacale.

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

Ogni consigliere, in caso di assenza o di impedimento, potrà farsi rappresentare nel Consiglio con diritto di voto da persona da lui designata per iscritto.

ARTICOLO 21

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio ed, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti od, in subordine, da un membro designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da uno dei due Vicepresidenti, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni avverranno per lettera raccomandata ovvero mediante telefax (purché confermato) o posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun amministratore o sindaco, contenente giorno, ora e luogo della riunione ed indicazione delle materie da trattare, spedita almeno cinque giorni naturali prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma o telefax o posta elettronica, parimenti dettagliato, da spedirsi almeno due giorni naturali prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere convocate in ogni luogo ritenuto opportuno dai promotori della riunione stessa, purché detto luogo insista sul territorio nazionale. Ogni eventuale deroga a questa norma dovrà essere anticipatamente approvata da tutti coloro che vengano convocati alla riunione stessa. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta o per le nomine delle cariche sociali il rinvio ad una assemblea ordinaria da convocare al più presto.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessate persone che ricoprano cariche sociali, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado. Il Consiglio Direttivo designa, tra i suoi membri, un segretario della riunione; delle deliberazioni si fa constatare con verbale firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione del Consorzio.

Sono compiti, fra l'altro, a titolo esemplificativo, del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- b) deliberare la stipulazione di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

- c) promuovere iniziative in relazione agli scopi sociali;
- d) nominare commissioni per determinati scopi e lavori, predisponendone anche i relativi regolamenti;
- e) nominare i rappresentanti del Consorzio presso enti esterni;
- f) nominare il Direttore Generale fuori dal novero dei consorziati o dei soci determinandone le funzioni, la retribuzione e le deleghe operative;
- g) Attribuire ad un proprio componente (consigliere delegato) funzioni e deleghe operative da esercitarsi sotto il controllo del Presidente; il compenso per tale attività dovrà essere deliberato annualmente dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale;
- h) decidere sulla nomina dei soci onorari, sia individuati dal Consiglio Direttivo stesso che proposti da singoli soci;
- i) predisporre le attività ed il relativo bilancio di previsione per l'esercizio futuro da sottoporre all'assemblea di previsione;
- j) proporre la misura della quota di adesione da applicare nell'anno;
- k) approvare la relazione ed il bilancio annuale da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
- l) deliberare la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- m) affidare a terzi incarichi professionali e conferire procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente, di cui al successivo articolo 23;
- n) deliberare su quanto non riservato alla competenza dell'assemblea.

ARTICOLO 23

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento uno dei due Vice Presidenti da lui designato, rappresenta legalmente il Consorzio nei confronti dei consorziati, dei terzi, di qualsiasi ente ed autorità ed in giudizio.

Attua le delibere del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza, impartendo le conseguenti direttive di governo al Consorzio.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo. In tale ipotesi dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro quindici giorni per la ratifica del suo operato, ovvero provvedere ad accurate consultazioni informali.

Presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e di Presidenza.

Delega, su parere vincolante del Consiglio Direttivo, al Direttore Generale, se nominato, il compito di tenere il libro dei soci, di esaminare le domande di ammissione e le situazioni di esclusione e decadenza dei soci.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito da uno dei due Vicepresidenti da lui designato.

La firma sociale spetta al Presidente e, disgiuntamente da questi, ad uno dei due Vicepresidenti da lui designato.

La firma amministrativa spetta al Presidente e, disgiuntamente da questi, al Consigliere Delegato e/o al Direttore Generale, se nominato.

Il Presidente potrà delegare di volta in volta i suoi poteri di firma al Consigliere Delegato e/o al Direttore Generale, se nominato.

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

ARTICOLO 24

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente e da due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Presidenza dirige tutte le attività istituzionali, amministrative, politiche, promozionali e tecniche del Consorzio allo scopo di promuovere l'immagine dei gas per autotrazione come carburanti ecologici, economici, sicuri e dotati di pari dignità rispetto agli altri carburanti, promuovendo di conseguenza:

- le vendite dei gas per autotrazione dei retisti consorziati;
- le vendite di apparecchiature per gas dei costruttori consorziati.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce con cadenza almeno mensile per fare il punto dei problemi e degli sviluppi in corso e per decidere in merito sentito il Direttore Generale, se nominato, con l'eventuale partecipazione di consiglieri e tecnici riguardo a problemi specifici.

Il Consiglio di Presidenza decide, nel rispetto del budget definito dal Consiglio Direttivo, sui preventivi dettagliati per voci di spesa presentati dalle agenzie specializzate e della fiducia riposta in tali agenzie, a chi affidare le attività promozionali, informative e pubblicitarie del Consorzio.

Il Consiglio di Presidenza decide sull'ammissione di nuovi consorziati e soci e sulle eventuali esclusioni e decadenze.

ARTICOLO 25

Il Presidente o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente designato o altro Amministratore designato, o il Direttore Generale se nominato, sovrintende alla gestione amministrativa e di cassa del Consorzio e cura la compilazione del bilancio; a tal fine è depositario di somme e valori e provvede all'incasso delle quote di adesione e delle quote contributive; inoltre:

- è responsabile del buon andamento delle attività (tecniche, amministrative e promozionali) del Consorzio;
- ha il potere di assumere e/o licenziare tutto il personale dipendente del Consorzio, di scegliere collaboratori e consulenti;
- convoca e presiede le commissioni dei costruttori e dei retisti;
- si adopera affinché vengano convocate nei tempi previsti le assemblee periodiche dei soci;
- elabora i report periodici relativi all'andamento delle attività tecniche, amministrative e promozionali.

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e ad esso risponde del suo operato e dura in carica due anni.

ARTICOLO 26

Il Collegio Sindacale, organo soltanto eventuale del Consorzio, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea; esso nomina al suo interno un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

I sindaci durano in carica fino alla scadenza delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale spetta il compito di controllare l'amministrazione del Consorzio sotto ogni profilo ivi inclusa, l'osservanza della legge, del presente Statuto e relativi Regolamenti; deve altresì accertare periodicamente la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni e valori di proprietà del Consorzio stesso, accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

dei libri e scritture contabili. A norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis CC è attribuito al Collegio Sindacale.

ARTICOLO 27

Il Collegio dei Proviviri, organo soltanto eventuale del Consorzio, è composto da tre membri che durano in carica fino alla scadenza delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Esso nomina al suo interno un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Al Collegio dei Proviviri, che si pronuncia a maggioranza con decisioni motivate entro 30 (trenta) giorni naturali dal ricevimento del ricorso o della domanda, è demandata ogni controversia in materia di esclusione o di decadenza di soci o che dovesse insorgere, riguardo l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti, tra i soci od i consorziati o tra uno od alcuni di essi ed il Consorzio.

I Proviviri deliberano irritualmente, pronunciano secondo equità previo tentativo di conciliazione, regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e delle memorie difensive e per esporre le loro repliche ; il loro verdetto sarà appellabile a norma di legge.

Ai sensi del presente articolo, che ha valore di clausola compromissoria, i consorziati ed il Consorzio sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Proviviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre relative alla interpretazione delle esposizioni contenute nel presente Statuto e derivanti da deliberazioni dell'assemblea o del Consiglio Direttivo o, comunque, relative ai rapporti sociali.

ARTICOLO 28

Il Giurì del Marchio, organo soltanto eventuale del Consorzio, è lo strumento deliberativo del Consorzio in merito ai problemi di deontologia e di tecnica connessi con la concessione o revoca dell'uso del marchio; è composto da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo del Consorzio: almeno uno dei tre membri deve essere scelto tra i soci fondatori od ordinari.

I membri del Giurì del Marchio durano in carica fino alla scadenza delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Giurì del Marchio vigila sulla corretta applicazione del Regolamento del Marchio, valutando le condizioni per la concessione dell'uso del marchio, determina gli eventuali corrispettivi da versare da parte degli aderenti per tale uso e decide provvedimenti di sospensione o revoca dell'uso del marchio per motivi di incompatibilità, tralignamento, per mancato rispetto delle condizioni di concessione dell'uso del marchio, per insolvenza agli obblighi ad esso connessi.

Il Giurì del Marchio può farsi assistere, nelle proprie decisione da esperti di



CONSORZIO ECOGAS

materia giuridica, amministrativa o tecnica anche esterni dal Consorzio, oltre che dal Direttore Generale, se nominato. Le decisioni del Giurì del Marchio, richieste mediante verbalizzazione degli organi amministrativi o per iscritto da aderenti al marchio o da terzi aventi causa, devono essere espresse in 20 (venti) giorni naturali consecutivi alla data in cui la richiesta è pervenuta e hanno valore inappellabile. Inoltre è compito del Giurì del Marchio:

- a) Dare parere consultivi al Consiglio Direttivo ed al Consiglio di Presidenza del Consorzio su questioni deontologiche e tecniche concernenti il marchio ed il suo uso;
- b) Rispondere a quesiti di aderenti al marchio o di terzi aventi causa attinente il corretto uso del marchio stesso, l'osservanza dei criteri della Dichiarazione di Intenti connessa al Regolamento del Marchio ed i rapporti tra aderenti;
- c) Ascoltare le opinioni delle parti e cercare di risolvere bonariamente le divergenze in ogni caso di controversia concernente l'uso del marchio ed i rapporti tra aderenti.

I membri del Giurì del Marchio sono tenuti a garantire l'assoluta riservatezza sulle questioni loro sottoposte.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29

Il funzionamento tecnico - amministrativo è disciplinato dall'apposito Regolamento di cui all'articolo 21.

ARTICOLO 30

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'articolo 19, nomina tre liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 31

Del presente Statuto è parte integrante ed indispensabile il "Regolamento tecnico - amministrativo del Consorzio".

ARTICOLO 32

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi vigenti.

F.to Nello ROSI

F.to SANDRO SERRA NOTAIO

Regolamento tecnico-amministrativo del CONSORZIO GAS ECOLOGICI PER AUTOTRAZIONE, DETTO CONSORZIO ECO-GAS

Generalità

Il presente Regolamento è redatto ed applicabile in conformità allo Statuto del Consorzio, del quale si configura come parte integrante ed indispensabile.

Il presente Regolamento definisce le norme d'ordine interno che regolano i rapporti tra i consorziati ed i rapporti tra il Consorzio ed i suoi consorziati, nell'ambito del raggiungimento degli scopi sociali.

Il presente regolamento potrà essere modificato dall'assemblea straordinaria del Consorzio secondo le modalità previste dall'articolo 19 dello Statuto.

Articolo I

Determinazione delle quote consortili spettanti ad ogni singolo consorziato

- 1) Per la determinazione delle quote consortili spettanti a ciascun consorziato, le



CONSORZIO ECOGAS

aziende consorziate verranno suddivise in otto gruppi in relazione all'attività svolta:

1° gruppo: aziende commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio dei gas per autotrazione, **attraverso i propri impianti di distribuzione pur se gestiti da terzi**".

2° gruppo: aziende operanti nel settore della produzione di impianti, componenti, e accessori sia per la trasformazione dei veicoli, per renderli atti all'utilizzo dei gas come carburante, che per la costruzione di stazioni di rifornimento stradale dei gas per autotrazione (a titolo esemplificativo: costruttori di riduttori, kits, serbatoi, centraline, tubazioni, elettrovalvole, multivalvole, membrane, erogatori stradali, pompe, cisterne, compressori, ecc.) oltre a costruttori di apparecchiature per l'utilizzo dei gas (non componenti auto);

3° gruppo: aziende operanti nel settore dell'installazione e/o manutenzione di impianti che consentono l'utilizzo dei gas per autotrazione come carburante nei veicoli in genere;

4° gruppo: associazioni o consorzi, in qualunque forma costituiti, composti da aziende comprese nei punti precedenti o partecipati da aziende comprese nei punti precedenti per almeno il 51%; associazioni i cui prodotti o servizi rientrano nel settore dei gas per autotrazione;

5° gruppo: gestori di distributori stradali dei gas per autotrazione;

6° gruppo: aziende operanti nel settore della commercializzazione all'ingrosso di impianti, componenti, e accessori per la trasformazione dei veicoli, per renderli atti all'utilizzo dei gas come carburante (a titolo esemplificativo: rivenditori/grossisti di riduttori, kits, serbatoi, centraline, tubazioni, elettrovalvole, multivalvole, membrane, ecc.) oltre ai rivenditori di apparecchiature (non componenti auto);

7° gruppo: aziende operanti nel settore del deposito, o commercializzazione all'ingrosso dei gas per autotrazione;

8° gruppo: aziende operanti nel settore del trasporto dei gas per autotrazione

2) Il numero di quote consortili verrà così attribuito:

a) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 1° gruppo:

- per ogni azienda verranno tenuti presenti due valori: il numero degli impianti di distribuzione stradale dei gas per autotrazione di diretta proprietà dell'azienda, al trentun dicembre di due esercizi precedenti l'anno di contribuzione, il numero di litri (GPL) e Kg (metano) per autotrazione venduti al dettaglio dall'azienda stessa nel corso di due esercizi precedenti l'anno di contribuzione;

- a ciascuna azienda verranno attribuite le quote consortili risultanti dal seguente calcolo:

Numero quote = [('Numero degli impianti' x "a") + ('Numero dei litri' (o Kg) x "b")] / 50.000

- I valori dei parametri "a" e "b" vengono stabiliti per l'esercizio 2007 in:

- a = 150.000; b = 3,80 riferito al gpl e metano

- E' data facoltà al Consiglio Direttivo di variare, in aumento o in diminuzione, i valori parametrici di "a" e di "b" a seconda del variare degli aderenti al Consorzio

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

o per adeguare le Quote Consortili alle necessità di finanziamento del Consorzio. La delibera del Consiglio Direttivo non necessiterà di ratifica da parte dell'assemblea straordinaria, ma solo di quella ordinaria in fase di ratifica del bilancio di previsione.

- nelle operazioni di calcolo si prenderanno in considerazione i primi due decimali e si provvederà poi ad una approssimazione matematica ordinaria.

b) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 2° gruppo:

N. COLLAUDI GPL E/O METANO: Verranno presi in considerazione il numero dei collaudi Gpl e/o Metano effettuati in Italia, risultanti dall'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile, nel corso dei due esercizi precedenti l'anno di contribuzione. La quota stabilita per impianto collaudato è euro 0,70 (valore parametrico "b"); per i costruttori di serbatoi la quota per serbatoio collaudato è euro 0,30 (valore parametrico "b1"); mentre per i costruttori di componenti e di apparecchiature per i distributori stradali la quota annuale è fissa in base alla penetrazione di mercato e viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota di contribuzione sarà pertanto ricavata moltiplicando il valore di "b" o "b1" per il numero dei collaudi effettuati.

Per quanto attiene alla partecipazione al Comitato Tecnico la quota è stabilita in forma addizionale e facoltativa

La quota di partecipazione al Comitato Tecnico è stabilita moltiplicando la quota di contribuzione per un coefficiente parametrico che per l'anno 2006 è uguale ad 1,35 ("b3")

Le quote di contribuzione e di partecipazione al Comitato Tecnico minime sono fissate ambedue a euro 3.000.

- E' data facoltà al Consiglio Direttivo di variare, in aumento o in diminuzione, il valore parametrico di "b", "b1" e "b3" a seconda del variare degli aderenti al Consorzio o per adeguare le quote consortili alle necessità di finanziamento del Consorzio. La delibera del Consiglio Direttivo non necessiterà di ratifica da parte dell'Assemblea Straordinaria, ma solo di quella ordinaria in fase di ratifica del bilancio di previsione.

c) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 3° gruppo: ad ogni azienda verranno attribuite n. 8 quote;

d) per quanto attiene gli enti che risultino compresi nel 4° gruppo: ad ogni ente verranno attribuite n. 50 quote;

e) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 5° gruppo: ad ogni azienda verranno attribuite n. 5 quote;

f) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 6° gruppo: ad ogni azienda verranno attribuite n. 20 quote per fatturato fino a € 250.000 per le sole aziende operanti nel settore della commercializzazione all'ingrosso di apparecchiature dei gas (non componenti auto); n. 52 quote ai rivenditori di componentistica e accessori auto qualora dichiarino un fatturato dell'anno precedente inferiore a € 800.000,00 e n. 105 quote per un fatturato dichiarato superiore;

g) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 7° gruppo: ad ogni azienda verranno attribuite n. 50 quote per ogni 10.000 ton. dei gas per autotrazione di "passaggio deposito" o commercializzate in Italia;

h) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 8° gruppo: ad ogni

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

azienda verranno attribuite n. 10 quote per ogni veicolo adibito al trasporto dei gas per autotrazione ed il cui numero dei mezzi verrà fornito dal consorzio stesso;

3) Entro il 30 novembre di ogni anno i consorziati che entro tale data non abbiano fatto richiesta di dimissioni dal consorzio, dovranno inviare i dati di previsione necessari al calcolo delle quote per la corretta redazione del budget da presentare per l'esercizio sociale successivo (numero impianti e litri o Kg venduti per il 1° gruppo riferiti all'esercizio precedente, e fatturato di appartenenza per i gruppi 6 e 7);

4) La fattura relativa alle quote di contribuzione così come calcolate nel budget che verrà presentato per l'approvazione entro il mese di novembre, verrà inviata ai consorziati entro il mese di gennaio dell'anno successivo e dovrà essere pagata entro il mese di febbraio. Le eventuali azioni da intraprendere nei confronti degli inadempienti verranno decise dal primo Consiglio di Presidenza.

5) E' data facoltà al Consiglio Direttivo di stabilire quote, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, da applicarsi ai consorziati inseriti nei gruppi 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° senza necessità di ratifica di una Assemblea Straordinaria, ma solo in quella ordinaria in fase di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo II

Determinazione delle quote di adesione sottoscritte da ogni singolo consorziato

1) Le quote di adesione che il consorzio sottoscriverà e dovrà versare all'atto dell'iscrizione al consorzio, ad eccezione delle aziende appartenenti al 3° gruppo, sono quelle risultanti dalla seguente formula:

Quote di Adesione = Quote consortili x € 2,58

2) Le quote consortili sono quelle calcolate o attribuite nel precedente Articolo I del regolamento.

3) All'atto delle dimissioni di un consorziato, che avvengano come descritto dal presente Statuto e Regolamento, il consorzio dimissionario avrà diritto al rimborso delle quote di adesione sottoscritte e versate se in regola con il versamento delle quote contributive stabilite dal presente Regolamento. Nel caso risultassero a suo debito importi dovuti per quote di contribuzione stabilite secondo il presente Regolamento, per uno qualsiasi degli esercizi nel quale il consorzio dimissionario risulti essere stato regolarmente iscritto, le quote di adesione di sua pertinenza verranno considerate in conto versamento quote di contribuzione, fatti salvi tutti gli altri diritti di recupero del debito contratto stabiliti dal C.C..

Articolo III

Determinazione dei voti spettanti ad ogni singolo consorziato

(Voti Consortili)

1) Ciascun consorziato avrà diritto in assemblea a tanti voti consortili quanti sono le quote consortili calcolate come descritto nell'Articolo I del presente regolamento.

2) E' data facoltà al presidente dell'assemblea chiedere una delibera con voto *ad-personam* dei presenti in assemblea su particolari argomenti.

3) L'istanza di voto *ad-personam* potrà essere respinta con una richiesta presentata dal 75% dei voti consortili.

Articolo IV

Suddivisione delle spese tra i consorziati

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

Determinazione delle quote contributive spettanti ad ogni singolo consorziato.

- 1) Ciascun consorziato è tenuto a versare, per ogni esercizio sociale, un importo pari alle quote consortili di sua pertinenza, descritte all'Articolo I, moltiplicate per l'importo della singola quota di contribuzione ratificata dall'assemblea generale di previsione. Il Consiglio Direttivo determinerà le modalità del versamento delle quote di contribuzione spettanti e ratificate.
- 2) All'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del preventivo di spesa da sottoporre all'assemblea generale per l'esercizio in esame, il Consiglio proporrà l'importo da versare (quote di contribuzione) per ogni singola quota consortile, attribuita ad ogni azienda consorziata o calcolata come descritto nell'Articolo I del presente regolamento. L'importo da versare per ogni quota consortile verrà determinato nella misura atta a consentire la copertura delle spese previste e sottoposte all'assemblea generale per la ratifica.
- 3) In caso di rigetto da parte dell'assemblea dell'ammontare della singola quota di contribuzione, l'assemblea è tenuta a deliberare su una proposta alternativa nel corso della stessa seduta.
- 4) Eventuali eccedenze attive di cassa risultanti al termine dell'esercizio in corso verranno considerate a credito dei singoli consorziati *pro-quota* nell'esercizio successivo.
- 5) Eventuali maggiori spese sostenute nel corso dell'esercizio sociale approvate nel corso dell'assemblea di consuntivo e non risultanti finanziate dal totale delle quote di contribuzione dovute dai singoli consorziati o da altri proventi, verranno ripartite *pro-quota* di ogni singolo consorziato.
- 6) Per quanto attiene l'inserimento di nuovi consorziati nel corso dell'esercizio, le quote contributive effettivamente versate saranno commisurate in base all'effettivo godimento delle attività consortili commisurate in base trimestrale. Ciò non ha ricadute sul numero di quote consortili e di voti di spettanza del singolo consorziato, né sull'importo di quote di adesione che ciascun consorziato dovrà versare.
- 7) E' data facoltà al Consiglio Direttivo di deliberare in deroga ai punti 1), 4), 5) e 6) precedenti con il voto dei tre quarti dei membri del Consiglio.

Articolo V

Modalità di preparazione e svolgimento dell'assemblea di previsione.

Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte di ogni singolo consorziato.

- 1) In preparazione dell'assemblea di previsione, così come stabilito all'articolo 19 dello Statuto, il Consiglio Direttivo farà pervenire a tutti i consorziati una relazione previsionale inerente l'attività che il Consorzio si propone di svolgere nell'esercizio sociale futuro. Detta relazione dovrà pervenire ai consorziati almeno dieci giorni prima rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea di previsione e dovrà contenere, oltre ad un dettagliato esame delle attività programmate, delle motivazioni che le rendono opportune e delle modalità di loro espletamento ed ad una valutazione di massima di ulteriori interventi che, pur non dettagliatamente programmabili, appaiono probabili, un preventivo di spesa per la realizzazione del programma proposto.
- 2) Il diritto di recesso, così come previsto all'articolo 11 dello statuto, potrà essere esercitato dal consorziato facendo pervenire, almeno due giorni prima della

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

data di prima convocazione dell'assemblea di previsione, la comunicazione della sua intenzione di avvalersi del diritto di recesso, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente, oppure comunicando, di persona o per delega, tale intenzione durante i lavori dell'assemblea stessa. Il consorziato recedente non ha l'obbligo di motivare tale decisione.

3) Il rimborso delle quote di adesione spettanti al consorziato recedente avverranno come descritto al punto 3) dell'Articolo II del presente regolamento.

4) Nel caso in cui un consorziato non provveda a comunicare in alcun modo il suo intento di esercitare il diritto di recesso, anche qualora detto socio non intervenga nell'assemblea di previsione, né vi si faccia rappresentare, si dà per tacitamente prorogata la sua associazione e, di conseguenza, il suo obbligo contribuito nei confronti del Consorzio.

F.to Nello ROSI

F.to SANDRO SERRA NOTAIO



CONSORZIO ECOGAS

**Regolamento tecnico-amministrativo del
CONSORZIO GAS ECOLOGICI PER AUTOTRAZIONE, DETTO CONSORZIO ECO-GAS**

Generalità

Il presente Regolamento è redatto ed applicabile in conformità allo Statuto del Consorzio, del quale si configura come parte integrante ed indispensabile.

Il presente Regolamento definisce le norme d'ordine interno che regolano i rapporti tra i consorziati ed i rapporti tra il Consorzio ed i suoi consorziati, nell'ambito del raggiungimento degli scopi sociali.

Il presente regolamento potrà essere modificato dall'assemblea straordinaria del Consorzio secondo le modalità previste dall'articolo 19 dello Statuto.

Articolo I

Determinazione delle quote consortili spettanti ad ogni singolo consorziato

1) Per la determinazione delle quote consortili spettanti a ciascun consorziato, le aziende consorziate verranno suddivise in otto gruppi in relazione all'attività svolta:

1° gruppo: aziende commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio dei gas per autotrazione, **attraverso i propri impianti di distribuzione pur se gestiti da terzi**".

2° gruppo: aziende operanti nel settore della produzione di impianti, componenti, e accessori sia per la trasformazione dei veicoli, per renderli atti all'utilizzo dei gas come carburante, che per la costruzione di stazioni di rifornimento stradale dei gas per autotrazione (a titolo esemplificativo: costruttori di riduttori, kits, serbatoi, centraline, tubazioni, elettrovalvole, multivalvole, membrane, erogatori stradali, pompe, cisterne, compressori, ecc.) oltre a costruttori di apparecchiature per l'utilizzo dei gas (non componenti auto);

3° gruppo: aziende operanti nel settore dell'installazione e/o manutenzione di impianti che consentono l'utilizzo dei gas per autotrazione come carburante nei veicoli in genere;

4° gruppo: associazioni o consorzi, in qualunque forma costituiti, composti da aziende comprese nei punti precedenti o partecipati da aziende comprese nei punti precedenti per almeno il 51%; associazioni i cui prodotti o servizi rientrano nel settore dei gas per autotrazione;

5° gruppo: gestori di distributori stradali dei gas per autotrazione;

6° gruppo: aziende operanti nel settore della commercializzazione all'ingrosso di impianti, componenti, e accessori per la trasformazione dei veicoli, per renderli atti all'utilizzo dei gas come carburante (a titolo esemplificativo: rivenditori/grossisti di riduttori, kits, serbatoi, centraline, tubazioni, elettrovalvole, multivalvole, membrane, ecc.) oltre ai rivenditori di apparecchiature (non componenti auto);

7° gruppo: aziende operanti nel settore del deposito, o commercializzazione all'ingrosso dei gas per autotrazione;

8° gruppo: aziende operanti nel settore del trasporto dei gas per autotrazione

2) Il numero di quote consortili verrà così attribuito:

a) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 1° gruppo:

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

- per ogni azienda verranno tenuti presenti due valori: il numero degli impianti di distribuzione stradale dei gas per autotrazione di diretta proprietà dell'azienda, al trentun dicembre di due esercizi precedenti l'anno di contribuzione, il numero di litri (GPL) e Kg (metano) per autotrazione venduti al dettaglio dall'azienda stessa nel corso di due esercizi precedenti l'anno di contribuzione;

- a ciascuna azienda verranno attribuite le quote consortili risultanti dal seguente calcolo:

Numero quote = [('Numero degli impianti' x "a") + ('Numero dei litri' (o Kg) x "b")] / 50.000

- I valori dei parametri "a" e "b" vengono stabiliti per l'esercizio 2007 in:

- a = 150.000; b = 3,80 riferito al gpl e metano

- E' data facoltà al Consiglio Direttivo di variare, in aumento o in diminuzione, i valori parametrici di "a" e di "b" a seconda del variare degli aderenti al Consorzio o per adeguare le Quote Consortili alle necessità di finanziamento del Consorzio. La delibera del Consiglio Direttivo non necessiterà di ratifica da parte dell'assemblea straordinaria, ma solo di quella ordinaria in fase di ratifica del bilancio di previsione.

- nelle operazioni di calcolo si prenderanno in considerazione i primi due decimali e si provvederà poi ad una approssimazione matematica ordinaria.

b) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 2° gruppo:

N. COLLAUDI GPL E/O METANO: Verranno presi in considerazione il numero dei collaudi Gpl e/o Metano effettuati in Italia, risultanti dall'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile, nel corso dei due esercizi precedenti l'anno di contribuzione. La quota stabilita per impianto collaudato è euro 0,70 (valore parametrico "b"); per i costruttori di serbatoi la quota per serbatoio collaudato è euro 0,30 (valore parametrico "b1"); mentre per i costruttori di componenti e di apparecchiature per i distributori stradali la quota annuale è fissa in base alla penetrazione di mercato e viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota di contribuzione sarà pertanto ricavata moltiplicando il valore di "b" o "b1" per il numero dei collaudi effettuati.

Per quanto attiene alla partecipazione al Comitato Tecnico la quota è stabilita in forma addizionale e facoltativa

La quota di partecipazione al Comitato Tecnico è stabilita moltiplicando la quota di contribuzione per un coefficiente parametrico che per l'anno 2006 è uguale ad 1,35 ("b3")

Le quote di contribuzione e di partecipazione al Comitato Tecnico minime sono fissate ambedue a euro 3.000.

- E' data facoltà al Consiglio Direttivo di variare, in aumento o in diminuzione, il valore parametrico di "b", "b1" e "b3" a seconda del variare degli aderenti al Consorzio o per adeguare le quote consortili alle necessità di finanziamento del Consorzio. La delibera del Consiglio Direttivo non necessiterà di ratifica da parte dell'Assemblea Straordinaria, ma solo di quella ordinaria in fase di ratifica del bilancio di previsione.

c) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 3° gruppo: ad ogni azienda verranno attribuite n. 8 quote;

d) per quanto attiene gli enti che risultino compresi nel 4° gruppo: ad ogni ente



CONSORZIO ECOGAS

verranno attribuite n. 50 quote;

e) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 5° gruppo: ad ogni azienda verranno attribuite n. 5 quote;

f) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 6° gruppo: ad ogni azienda verranno attribuite n. 20 quote per fatturato fino a € 250.000 per le sole aziende operanti nel settore della commercializzazione all'ingrosso di apparecchiature dei gas (non componenti auto); n. 52 quote ai rivenditori di componentistica e accessori auto qualora dichiarino un fatturato dell'anno precedente inferiore a € 800.000,00 e n. 105 quote per un fatturato dichiarato superiore;

g) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 7° gruppo: ad ogni azienda verranno attribuite n. 50 quote per ogni 10.000 ton. dei gas per autotrazione di "passaggio deposito" o commercializzate in Italia;

h) per quanto attiene alle aziende che risultino comprese nel 8° gruppo: ad ogni azienda verranno attribuite n. 10 quote per ogni veicolo adibito al trasporto dei gas per autotrazione ed il cui numero dei mezzi verrà fornito dal consorzio stesso;

3) Entro il 30 novembre di ogni anno i consorziati che entro tale data non abbiano fatto richiesta di dimissioni dal consorzio, dovranno inviare i dati di previsione necessari al calcolo delle quote per la corretta redazione del budget da presentare per l'esercizio sociale successivo (numero impianti e litri o Kg venduti per il 1° gruppo riferiti all'esercizio precedente, e fatturato di appartenenza per i gruppi 6 e 7);

4) La fattura relativa alle quote di contribuzione così come calcolate nel budget che verrà presentato per l'approvazione entro il mese di novembre, verrà inviata ai consorziati entro il mese di gennaio dell'anno successivo e dovrà essere pagata entro il mese di febbraio. Le eventuali azioni da intraprendere nei confronti degli inadempienti verranno decise dal primo Consiglio di Presidenza.

5) E' data facoltà al Consiglio Direttivo di stabilire quote, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, da applicarsi ai consorziati inseriti nei gruppi 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° senza necessità di ratifica di una Assemblea Straordinaria, ma solo in quella ordinaria in fase di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo II

Determinazione delle quote di adesione sottoscritte da ogni singolo consorziato

1) Le quote di adesione che il consorziato sottoscriverà e dovrà versare all'atto dell'iscrizione al consorzio, ad eccezione delle aziende appartenenti al 3° gruppo, sono quelle risultanti dalla seguente formula:

Quote di Adesione = Quote consortili x € 2,58

2) Le quote consortili sono quelle calcolate o attribuite nel precedente Articolo I del regolamento.

3) All'atto delle dimissioni di un consorziato, che avvengano come descritto dal presente Statuto e Regolamento, il consorziato dimissionario avrà diritto al rimborso delle quote di adesione sottoscritte e versate se in regola con il versamento delle quote contributive stabilite dal presente Regolamento. Nel caso risultassero a suo debito importi dovuti per quote di contribuzione stabilite secondo il presente Regolamento, per uno qualsiasi degli esercizi nel quale il consorziato dimissionario risulti essere stato regolarmente iscritto, le quote di adesione di sua pertinenza verranno considerate in conto versamento quote di contribuzione, fatti salvi tutti

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

gli altri diritti di recupero del debito contratto stabiliti dal C.C..

Articolo III

Determinazione dei voti spettanti ad ogni singolo consorziato

(Voti Consortili)

- 1) Ciascun consorziato avrà diritto in assemblea a tanti voti consortili quanti sono le quote consortili calcolate come descritto nell'Articolo I del presente regolamento.
- 2) E' data facoltà al presidente dell'assemblea chiedere una delibera con voto *ad-personam* dei presenti in assemblea su particolari argomenti.
- 3) L'istanza di voto *ad-personam* potrà essere respinta con una richiesta presentata dal 75% dei voti consortili.

Articolo IV

Suddivisione delle spese tra i consorziati

Determinazione delle quote contributive spettanti ad ogni singolo consorziato.

- 1) Ciascun consorziato è tenuto a versare, per ogni esercizio sociale, un importo pari alle quote consortili di sua pertinenza, descritte all'Articolo I, moltiplicate per l'importo della singola quota di contribuzione ratificata dall'assemblea generale di previsione. Il Consiglio Direttivo determinerà le modalità del versamento delle quote di contribuzione spettanti e ratificate.
- 2) All'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del preventivo di spesa da sottoporre all'assemblea generale per l'esercizio in esame, il Consiglio proporrà l'importo da versare (quote di contribuzione) per ogni singola quota consortile, attribuita ad ogni azienda consorziata o calcolata come descritto nell'Articolo I del presente regolamento. L'importo da versare per ogni quota consortile verrà determinato nella misura atta a consentire la copertura delle spese previste e sottoposte all'assemblea generale per la ratifica.
- 3) In caso di rigetto da parte dell'assemblea dell'ammontare della singola quota di contribuzione, l'assemblea è tenuta a deliberare su una proposta alternativa nel corso della stessa seduta.
- 4) Eventuali eccedenze attive di cassa risultanti al termine dell'esercizio in corso verranno considerate a credito dei singoli consorziati *pro-quota* nell'esercizio successivo.
- 5) Eventuali maggiori spese sostenute nel corso dell'esercizio sociale approvate nel corso dell'assemblea di consuntivo e non risultanti finanziate dal totale delle quote di contribuzione dovute dai singoli consorziati o da altri proventi, verranno ripartite *pro-quota* di ogni singolo consorziato.
- 6) Per quanto attiene l'inserimento di nuovi consorziati nel corso dell'esercizio, le quote contributive effettivamente versate saranno commisurate in base all'effettivo godimento delle attività consortili commisurate in base trimestrale. Ciò non ha ricadute sul numero di quote consortili e di voti di spettanza del singolo consorziato, né sull'importo di quote di adesione che ciascun consorziato dovrà versare.
- 7) E' data facoltà al Consiglio Direttivo di deliberare in deroga ai punti 1), 4), 5) e 6) precedenti con il voto dei tre quarti dei membri del Consiglio.

Articolo V

Modalità di preparazione e svolgimento dell'assemblea di previsione.

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione
Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407
Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849
Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it



CONSORZIO ECOGAS

Modalità di esercizio del diritto di recesso da parte di ogni singolo consorziato.

- 1) In preparazione dell'assemblea di previsione, così come stabilito all'articolo 19 dello Statuto, il Consiglio Direttivo farà pervenire a tutti i consorziati una relazione previsionale inerente l'attività che il Consorzio si propone di svolgere nell'esercizio sociale futuro. Detta relazione dovrà pervenire ai consorziati almeno dieci giorni prima rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea di previsione e dovrà contenere, oltre ad un dettagliato esame delle attività programmate, delle motivazioni che le rendono opportune e delle modalità di loro espletamento ed ad una valutazione di massima di ulteriori interventi che, pur non dettagliatamente programmabili, appaiono probabili, un preventivo di spesa per la realizzazione del programma proposto.
- 2) Il diritto di recesso, così come previsto all'articolo 11 dello statuto, potrà essere esercitato dal consorziato facendo pervenire, almeno due giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea di previsione, la comunicazione della sua intenzione di avvalersi del diritto di recesso, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente, oppure comunicando, di persona o per delega, tale intenzione durante i lavori dell'assemblea stessa. Il consorziato recedente non ha l'obbligo di motivare tale decisione.
- 3) Il rimborso delle quote di adesione spettanti al consorziato recedente avverranno come descritto al punto 3) dell'Articolo II del presente regolamento.
- 4) Nel caso in cui un consorziato non provveda a comunicare in alcun modo il suo intento di esercitare il diritto di recesso, anche qualora detto socio non intervenga nell'assemblea di previsione, né vi si faccia rappresentare, si dà per tacitamente prorogata la sua associazione e, di conseguenza, il suo obbligo contribuito nei confronti del Consorzio.

F.to Nello ROSI

F.to SANDRO SERRA NOTAIO

Consorzio Gas Ecologici per Autotrazione

Sede Legale e Direzione: Via Lanciani, 69 - 00162 Roma - Numero Verde: 800 500 501 - Tel. 06.86214398 - Fax 06.86324407

Sede di Bologna: Via Cairoli, 7 - 40121 Bologna - Tel. 051.240842 - Fax 051.240849

Sito Internet: www.ecogas.it - e-mail: info@ecogas.it